



STATUTO

Hockey Club Cramosina

FONDATO NEL 1992

Indice:

Art.1 Nome

Art. 2 Scopo

Art. 3 Sede, durata e anno sociale

Art. 4 Soci

Art. 5 Finanziamento e responsabilità

Art. 6 Organi della società

Art. 7 Assemblea generale

Art. 8 Comitato

Art. 9 Revisori

Art. 10 Scioglimento della società

Art. 11 Disposizioni finali

Art. 1

NOME

1. Con il nome **Hockey Club Cramosina** in seguito denominato HCC viene costituita un'associazione nel senso degli art. 60. e segg. del Codice Civile Svizzero .
2. L'associazione non ha fine di lucro, è aconfessionale e apartitica.
3. Essa è affiliata alla Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) e alla Federazione Ticinese di hockey su ghiaccio (FTHG).

Art. 2

SCOPO

L'HCC si propone di:

1. Promuovere la pratica dello sport del disco su ghiaccio tramite l'organizzazione di allenamenti, partite e tornei nonché la partecipazione a campionati e manifestazioni organizzate da terzi.
2. Dare a tutti i giovani l'opportunità di sviluppo sportivo, nella crescita personale e nell'apprendimento delle competenze sociali.
3. Difendere i valori che stanno alla base della pratica dello sport, in particolare il rispetto delle regole, degli avversari e di tutti coloro che contribuiscono e rendono possibile la pratica sportiva.
4. Attuare un'opera di promozione per la Bassa Leventina.

Art. 3

SEDE, DURATA E ANNO SOCIALE

1. La sede della società è Giornico.
2. La sua durata è illimitata.
3. L'anno sociale inizia il 1° giugno e termina il 31 maggio.

Art. 4

SOCI

1. Socio

È colui che paga una tassa sociale annua stabilita dall'Assemblea generale ordinaria o colui che ha reso importanti servizi all'HCC. L'associazione si compone delle seguenti categorie di soci:

a) Soci con diritto di voto

- Attivi: giocatori tesserati
- Onorari: persone che hanno reso importanti servizi all'HCC
- Collaboratori: membri di comitato, arbitri, allenatori, cronometristi e altri aiutanti.

b) Soci senza diritto di voto

Sostenitori e contribuenti: persone che hanno pagato la tassa sociale o hanno sponsorizzato l'HCC in qualsiasi modo per un importo almeno equivalente alla tassa sociale senza ricevere particolare contropartita.

2. Ammissione

Nuovi soci vengono ammessi previa domanda in forma scritta. La richiesta di ammissione può essere rifiutata dal Comitato senza motivazione; questa decisione può essere appellata presso l'Assemblea generale.

3. Dimissioni

Le dimissioni dei soci e dei collaboratori devono essere inoltrate in forma scritta al Comitato entro il 30 aprile della stagione corrente.

4. Espulsioni:

I soci e i collaboratori dell'HCC che si comportano in maniera negligente verso la società o che agiscono contrariamente agli statuti, possono essere sospesi o espulsi con decisione del Comitato. Questa decisione può essere appellata presso l'Assemblea generale.

Art. 5

FINANZIAMENTO E RESPONSABILITÀ

1. Finanziamento

La società si finanzia attraverso quote sociali, sponsorizzazioni, utili di manifestazioni e attività sportive, sovvenzioni e offerte. L'ammontare delle quote sociali viene deciso dall'Assemblea generale e regolato in allegato al presente statuto.

2. Responsabilità

- a) L'HCC risponde dei propri impegni esclusivamente con il patrimonio sociale. Resta esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci o dei membri di comitato.
- b) Ogni giocatore, allenatore, arbitro o collaboratore deve preoccuparsi personalmente di beneficiare di una adeguata copertura assicurativa contro infortuni o danni a terzi. È esclusa qualsiasi pretesa di indennità verso l'HCC per danni a terzi o per infortuni occorsi a giocatori, allenatori, arbitri o collaboratori.

Art. 6

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Gli organi della società sono:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Comitato
- c) I Revisori

Art. 7

ASSEMBLEA GENERALE

L'assemblea generale, organo supremo della società, è la riunione di tutti i soci.

1. Essa è convocata dal comitato o su richiesta di almeno un quinto dei soci con diritto di voto.
2. La convocazione avviene per mezzo stampa con l'indicazione della data, ora, luogo e oggetto dell'assemblea. La convocazione deve avvenire per scritto ad ogni socio.
3. L'assemblea si riunisce obbligatoriamente almeno una volta all'anno entro il 30 giugno, in particolare per procedere alle nomine statutarie e alla ratifica dei conti e della gestione della società. Le seguenti competenze sono riservate all'assemblea generale:
 - Nomina del presidente del giorno
 - Accettazione del verbale dell'assemblea generale precedente
 - Accettazione dei rapporti d'esercizio
 - Approvazione dei conti e del preventivo dopo aver preso a conoscenza del rapporto revisori
 - Approvazione degli obiettivi annuali del comitato
 - Scarico del comitato
 - Decisione sulle quote sociali
 - Decisione su modifiche statutarie
 - Elezione del presidente
 - Elezione del comitato
 - Elezione dei revisori
 - Voto su proposte e diversi all'ordine del giorno

4. L'Assemblea generale straordinaria è convocata ogniqualvolta il comitato lo ritiene necessario o quando almeno un quinto dei soci lo richieda in forma scritta indicando le trattande. Questa deve essere tenuta entro 45 giorni dalla richiesta.

5. L'assemblea esercita la sorveglianza sugli altri organi; può revocare gli stessi o le loro decisioni con una maggioranza dei tre quarti dei soci presenti.

6. Trattande

Le trattande devono pervenire in forma scritta al più tardi 20 giorni prima dell'assemblea.

7. Diritto di voto, eleggibilità e votazioni

- a) Il diritto di voto viene esercitato dai 16 anni in poi. Tutti i soci definiti nell'art. 4 hanno ugual diritto di voto.
- b) I soci sono eleggibili a partire da 18 anni.

8. Maggioranza richiesta

- a) Per la votazione decide la maggioranza dei voti espressi. Per le elezioni viene richiesta per il primo turno la maggioranza assoluta e nel caso di un secondo turno la maggioranza relativa. In caso di parità decide il voto del presidente del giorno.
- b) È necessaria la maggioranza qualificata di tre quarti dei voti degli aventi di diritto per:
 - Modifica delle disposizioni statutarie
 - Nomina dei soci onorari
 - Revoca del mandato di membri del comitato durante il periodo di mandato
 - Scioglimento della società

9. Svolgimento dell'Assemblea:

- a) L'Assemblea è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal Vice-presidente.
- b) L'Assemblea nomina il presidente del giorno che dirige l'Assemblea alle trattande: nomine statutarie e rimozione di membri del Comitato.
- c) Il presidente del giorno vota come gli altri soci e decide in caso di parità.
- d) Votazioni segrete possono essere richieste da un minimo di un terzo dei soci presenti.

Art. 8

COMITATO

1. Composizione e durata del mandato

- a) Il comitato è l'organo direttivo della società.
- b) Il comitato si compone da cinque fino a nove membri, fra i quali un presidente, un vice presidente e un responsabile delle finanze
- c) I membri di comitato restano in carica due anni e sono rieleggibili.
- d) Se un membro di comitato abbandona la sua funzione prima dello scadere del suo mandato, è data facoltà al Comitato di nominare un suo sostituto che dovrà essere confermato dalla prossima Assemblea generale.

2. Compiti

- a) Il Comitato dirige il club e ha tutte le competenze che non sono espressamente riservate ad altri organi.
- b) Il comitato definisce gli obiettivi che assicurano il successo e l'esistenza a lungo termine del sodalizio e li presenta all'Assemblea.
- c) I membri di comitato agiscono nel rispetto degli statuti e degli obiettivi.
- d) Il Comitato elabora per ogni settore/funzione una descrizione.
- e) Il Comitato viene rappresentato verso l'esterno dal Presidente o da una persona incaricata dal Comitato.

f) La società è rappresentata verso i terzi dal Comitato. Essa è vincolata dalla firma di due membri, di regola il Presidente e un altro membro.

3. Decisioni del comitato

- a) Il Comitato è convocato dal presidente o su richiesta di 2 membri. Esso può deliberare quando sono presenti almeno la metà più uno dei membri eletti. In caso di parità decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
- b) Decisioni per via circolare sono permesse.

4. Aree di competenza:

- a) Il Comitato si organizza nelle seguenti aree di attività, ognuna delle quali presieduta da un membro di comitato:
 - Presidenza
 - Manifestazioni/Marketing
 - Logistica/materiale
 - Finanze
- b) Ogni area è organizzata dal membro di comitato che la presiede e può fare a capo a tutte le persone necessarie al suo funzionamento. Possono essere previste delle sottoaree.
- c) I responsabili di area sono tenuti a rendere conto al Comitato dell'operato dell'area.

5. Servizi di supporto

A supporto delle aree di competenza vengono istituiti i settori "segretariato" e "webmaster". Gli stessi fanno a capo al Presidente. Il comitato può prevedere l'istituzione di ulteriori settori di supporto delle aree di competenza.

6. Commissione Tecnica

- a) Prima dell'inizio di ogni stagione agonistica il Comitato nomina una commissione tecnica, che è presieduta da un membro di comitato. Di essa fanno parte persone interne ed esterne alla squadra.
- b) Essa ha principalmente i seguenti compiti:
 - Coordinare ed organizzare allenamenti e partite
 - Pianificare e controllare l'attività di allenatori e giocatori
 - Decide sulla campagna "acquisti" e "cessioni" giocatori
 - Collabora con il comitato al raggiungimento degli obiettivi della Società

7. Organizzazione manifestazioni

Per l'organizzazione di manifestazioni il Comitato può costituire speciali gruppi di lavoro, nei quali deve essere presente almeno un membro di Comitato. Al termine della manifesta-

zione il gruppo di lavoro presenta al Comitato della società un rapporto finanziario da inserire nei conti societari.

Art. 9

REVISORI

1. L'organo di revisione si compone di due revisori e un supplente, scelti fra i soci dell'HCC e nominati dall'Assemblea generale.
2. Essi restano in carica due anni e sono rieleggibili.
3. I revisori controllano i conti della società e presentano un rapporto scritto all'Assemblea generale. Essi hanno diritto di verificare in qualsiasi momento i conti della società.

Art. 10

SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

1. Lo scioglimento della società può essere deciso unicamente in occasione di un'Assemblea straordinaria.
2. Lo scioglimento può essere deciso solo con la maggioranza dei tre quarto dei soci presenti.
3. L'assemblea deciderà con maggioranza semplice la destinazione del patrimonio sociale esistente al momento dello scioglimento e dopo estinzione dei debiti. È esclusa la ripartizione tra soci.

Art. 11

DISPOSIZIONI FINALI

1. Entrata in vigore

Questi statuti sono stati approvati dall'Assemblea generale ordinaria del 24 maggio 2014 ed entrano in vigore immediatamente. Sostituiscono tutti quelli precedenti.

Giornico, 24 maggio 2014